

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE  
DEI MATRIMONI CIVILI E DELLA COSTITUZIONE  
DELLE UNIONI CIVILI** (approvato con delibera consiliare n. 8 del 4/3/2021)

**INDICE**

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2	Funzioni e deleghe
Art. 3	Unioni Civili
Art. 4	Luogo della celebrazione
Art. 5	Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa Comunale
Art. 6	Richiesta di celebrazione e richiesta di pubblicazioni
Art. 7	Giornate e orario di celebrazione
Art. 8	Prenotazione e costi del servizio
Art. 9	Organizzazione del servizio
Art. 10	Allestimento del locale adibito alla celebrazione
Art. 11	Prescrizioni per l'utilizzo
Art. 12	Matrimonio con l'ausilio di un interprete
Art. 13	Matrimonio su delega
Art. 14	Formalità preliminari alla celebrazione
Art. 15	Misure di incentivazione della produttività
Art. 16	Norma di interpretazione
Art. 17	Disposizioni finali
Art. 18	Entrata in vigore

## **Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni contenute negli artt. dal n. 84 al n. 116 del codice civile e dal nuovo Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. n. 396/2000) e della costituzione delle unioni civili di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché l'organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alle celebrazioni stesse.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita.

## **Art. 2 - FUNZIONI E DELEGHE**

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.
3. La celebrazione può avvenire, per convenienza o necessità, anche in altro comune su richiesta scritta da altro Ufficiale di Stato Civile.

## **Art. 3 – UNIONI CIVILI**

1. Il presente regolamento si applica alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge n. 76/2016.
3. Relativamente al soggetto celebrante, per le unioni civili si applica solo quanto previsto dall'art. 2, comma 1.

## **Art. 4 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

1. Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento d'identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, nella residenza Municipale (solitamente "saletta riunioni" posta al secondo piano). In ogni caso l'individuazione e la prenotazione della sala, ovvero dello spazio, in accordo con gli sposi, sono di competenza del servizio.
2. In casi eccezionali, dietro richiesta scritta indirizzata al Sindaco, la Giunta Comunale può deliberare eventuali deroghe riguardanti il luogo della celebrazione, individuando strutture private idonee alla celebrazione di matrimoni civili presso siti che, anche se esterni alla casa comunale, siano nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e che siano dedicati in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni; in tali casi, potranno essere stabiliti eventuali costi o prescrizioni aggiuntive.

## **Art. 5 MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE**

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede Comunale è disciplinata esclusivamente dall'art.110 cod. civ.
2. Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio; in questo caso occorrono quattro testimoni.

3. Lo stato d'impedimento dev'essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

#### **Art. 6 RICHIESTA DI CELEBRAZIONE E RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI**

1. La data di celebrazione del matrimonio dovrà essere concordata almeno trenta giorni prima con l'Ufficio di stato civile, che dovrà verificare la disponibilità della sala.
2. Si dovrà procedere, di seguito, come previsto dall'art. 50 e segg., D.P.R. n. 396/2000, alla richiesta delle regolari pubblicazioni di matrimonio da effettuarsi presso l'Ufficio di stato civile. Le pubblicazioni verranno pubblicate all'albo pretorio *on-line* sul sito *internet* del Comune per otto giorni consecutivi, qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione.
3. In ogni caso dovrà obbligatoriamente essere allegata alla richiesta delle pubblicazioni, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative spese.

#### **Art. 7 GIORNATE E ORARIO DI CELEBRAZIONE**

1. Il matrimonio può essere celebrato tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, subordinatamente alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione e alla disponibilità della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali.
2. Le celebrazioni sono generalmente sospese durante le seguenti festività:
  - a) Santo Patrono;
  - b) Capodanno;
  - c) 6 gennaio;
  - d) Pasqua e Lunedì di Pasqua;
  - e) 25 aprile;
  - f) 1° maggio;
  - g) 2 giugno;
  - h) 11-12-13-14-15 agosto;
  - i) 1° novembre;
  - j) 8 dicembre;
  - k) 24-25-26 dicembre;
  - l) 31 dicembre.

#### **Art. 8 PRENOTAZIONE E COSTI DEL SERVIZIO**

1. La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio/per la costituzione dell'unione civile deve avvenire nei modi indicati all'art. 5.
2. Per le celebrazioni nei giorni e in orario lavorativo dovrà essere versato un importo di € 50,00, mentre per la celebrazione nei restati giorni/orari, occorre versare un importo di € 150,00; ciò, a copertura delle spese per l'apertura della sala (riscaldamento, pulizie, personale addetto).
3. All'atto della prenotazione il richiedente è tenuto a depositare una cauzione di € 200,00, a garanzia di eventuali danni arrecati alle strutture o alle cose.
4. La prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'ufficio di Stato Civile.
5. Il pagamento potrà essere effettuato tramite: i) bollettino di c/c postale; ii) bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale; iii) versamento in contanti all'agente contabile presso i servizi demografici; iv) versamento a mezzo bancomat.
6. La causale da indicare in ogni forma di pagamento è "*celebrazione matrimonio/costituzione di unione civile*" seguita dal cognome del richiedente.

7. Il rimborso di cui al comma 2 può essere rivisto e aggiornato dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo dei servizi offerti (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, personale addetto, ecc.).
8. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

#### **Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La richiesta riguardante l'uso della sala a ciò adibita deve essere inoltrata almeno trenta giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.
3. L'eventuale visita della sala può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
4. L'Ufficio competente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
5. La prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa e della cauzione.
6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte; nessun rimborso spetterà se la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

#### **Art. 10 ALLESTIMENTO DEL LOCALE ADIBITO ALLA CELEBRAZIONE**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire il locale adibito alla celebrazione con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti; il locale dovrà quindi essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso per la celebrazione.
2. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

#### **Art. 11 PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

1. Non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che crei pericolo per terzi e/o che imbratti luoghi per loro natura aperti al pubblico, ovvero spazi sulla pubblica via; detta condotta è vietata nella sala utilizzata per la cerimonia, ma anche negli spazi attigui.
2. In tali spazi deve essere mantenuto sia dai nubendi/dalle parti, sia dagli invitati, un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione; in mancanza saranno addebitate agli sposi/alle parti le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai nubendi/alle parti.
4. E' consentita la presenza di fotografi e musicisti durante la celebrazione del matrimonio, i quali dovranno utilizzare mezzi propri per l'espletamento dell'attività richiesta dai nubendi e sotto la loro diretta responsabilità, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici, manlevando preventivamente il Comune da ogni responsabilità.
5. E' consentito, altresì, effettuare dei brevi brindisi di augurio o allestire piccoli buffet, all'interno delle sale e non oltre l'orario stabilito per lo svolgimento della cerimonia, come indicato all'art. 7 del presente regolamento.

#### **Art. 12 MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

1. I nubendi e i testimoni devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non

intendere la lingua italiana o di avere impedimenti uditivi o verbali, dovranno avvalersi di un interprete, al reperimento del quale provvederanno gli sposi stessi facendosi carico anche dell'onere economico relativo, se richiesto.

2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere alla presenza dei nubendi un apposito verbale, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

#### **Art. 13 MATRIMONIO SU DELEGA**

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare all'Ufficiale di stato civile preventiva richiesta per la celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, con anticipo di almeno trenta giorni.
2. Il matrimonio sarà celebrato nel rispetto e nei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune, i nubendi dovranno produrre almeno nei dieci giorni antecedenti la data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
  - a. delega del Comune di residenza;
  - b. fotocopia dei propri documenti d'identità;
  - c. fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
  - d. indicazione del regime patrimoniale.

#### **Art. 14 FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CERIMONIA**

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il suo regolare svolgimento dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (uno ciascuno per entrambi gli sposi), anche parenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.
2. Almeno otto giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare all'ufficio di stato civile la fotocopia del documento d'identità in corso di validità dei testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza, o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro la mattina del giorno lavorativo precedente la cerimonia.

#### **Art. 15 MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ**

1. Il 20% degli oneri che saranno incassati confluiranno nel fondo risorse decentrate – parte variabile – ai sensi del C.C.N.L. dell'1/4/1999, art. 15, comma 1, lett. d) – contributi dell'utenza per servizi pubblici, e saranno annualmente suddivisi tra il personale dei Servizi Demografici che avrà espletato l'attività connessa alla celebrazione dei matrimoni al di fuori dell'ordinario orario di servizio, ivi comprese le fasi di istruttoria e di redazione degli atti, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario contrattualmente spettante.

#### **Art. 16 – NORMA DI INTERPRETAZIONE**

1. Gli articoli del presente regolamento nella parte in cui riportano il termine “matrimonio” piuttosto che “matrimonio civile”, s'intendono riferiti anche alle unioni civili, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2.
3. I termini “sposi” e “nubendi” del presente Regolamento relativi ai matrimoni civili sono sostituiti dal termine “parti” riferiti all'unione civile .

#### **Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 18 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio *on line*, entrando in vigore il giorno successivo; da tale data s'intenderanno abrogati tutti gli atti e le disposizioni con esso contrastanti.